



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 1192 del 27 novembre 2019

relativa ad una segnalazione in ordine ad una situazione di inconferibilità di cui all'art. 7, comma 2, prima parte, lett. d) del d.lgs. 39/2013, con riferimento all'incarico di Presidente del GAL *omissis* a un soggetto che nei due anni precedenti ha rivestito l'incarico di Sindaco del Comune di *omissis*.

Fascicolo UVIF n. 2816/2019

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 27 novembre 2019;

visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

visto l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF).

Fatto

Sono pervenute a questa Autorità delle segnalazioni nelle quali si denunciava una presunta situazione di inconferibilità/incompatibilità in capo a *omissis* ai sensi del d.lgs. n. 39/2013.

Dall'istruttoria condotta è emerso che *omissis* ha ricoperto i seguenti incarichi:

- dal *omissis* 2006 al *omissis* 2011 Sindaco del comune di *omissis*, comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, rinnovato dal *omissis* 2011 al *omissis* 2013 e successivamente rinnovato dal *omissis* 2013 al *omissis* 2017;
- dal *omissis* 2016 al *omissis* 2019 Presidente del consiglio di amministrazione del GAL *omissis* (Gruppo di Azione Locale).



Autorità Nazionale Anticorruzione

Viene, perciò, in rilievo la disciplina prevista dall'art. 7 co. 2, prima parte, lett. d) d.lgs. 39/2013 in virtù della quale “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, (...) non possono essere conferiti:

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione.”

Questa Autorità, previa conforme deliberazione del Consiglio, con nota protocollo *omissis* del 27/08/2019 ha comunicato ai soggetti interessati l'avvio di un procedimento di vigilanza ex art. 16, co. 1, del d.lgs. n. 39/2013 relativo ad una possibile ipotesi di inconfiribilità dell'incarico di Presidente del C.d.A. del GAL *omissis* in capo a *omissis*.

Omissis, con nota acquisita al prot. Anac n. 71842 del 16/09/2019, si è opposto alle considerazioni formulate da questa Autorità chiedendo l'archiviazione per le seguenti motivazioni.

Anzitutto perché difetterebbe la sua legittimazione passiva dal momento che lo stesso non ricopre più la carica di Sindaco del Comune di *omissis* dal *omissis* né la carica di Presidente del C.d.A. del GAL *omissis* dal *omissis*.

In secondo luogo rappresenta di essere stato nominato Presidente da tutti i soci intervenuti in Assemblea nella categoria Comuni e non già con atto di nomina del Comune di *omissis*. Precisa che la nomina quale Presidente è stata deliberata dall'81,31% del capitale sociale, di cui il Comune di *omissis* detiene il 6%.

In terzo luogo *omissis* domanda l'archiviazione per mancata integrazione della fattispecie di inconfiribilità di cui all'articolo 7, co.2, lett. d) d.lgs. 39/2013. Il GAL *omissis* non è un soggetto privato in controllo pubblico, ma un soggetto privato che produce beni e servizi non a favore dei soci pubblici di minoranza, ma a favore delle imprese e dei soggetti privati del territorio. *Omissis* sostiene che la presenza di Enti pubblici all'interno dell'assetto societario costituisce un momento di raccordo meramente programmatico al fine di ottimizzare il carattere strategico degli investimenti produttivi e culturali dei soggetti privati.

In tal senso deporrebbe quanto stabilito nel “Bando pubblico per la selezione di proposte di strategie di sviluppo locale dei Gal”, di cui è stata allegata una copia, il quale prescrive tra i requisiti di ammissibilità che il GAL debbano essere composti “dai rappresentanti degli interessi socio economici locali sia pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interessi rappresenti più del 49% degli aventi diritto al voto”.

Ancora, *omissis* contesta che al momento della nomina quale Presidente, era consolidato l'orientamento dell'Autorità circa l'interpretazione dell'art. 1, co. 2 lett. l) nel senso di ricomprendere nel suo ambito di applicazione solo la figura del Presidente con deleghe gestionali dirette. Inoltre, con delibera del 20/10/2016 il GAL *omissis* avrebbe nominato un amministratore delegato.

Infine, conclude sostenendo che il C.d.A. del GAL risulta privo di qualsiasi prerogativa gestionale delle risorse regionali assegnate e che, in conformità alle linee guida della Regione recepite dal GAL *omissis*, la gestione della società è attribuita ad una struttura tecnico amministrativa attraverso le seguenti figure:

- il direttore tecnico – direttore generale;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- il responsabile amministrativo e finanziario;
- addetto al monitoraggio e controllo.

In conclusione, *omissis* precisa che il GAL *omissis* è risultato beneficiario per la prima volta delle risorse pubbliche regionali (fondi FEASR e FEAMP) con la graduatoria pubblicata il *omissis*, data in cui *omissis* non era più sindaco del Comune di *omissis*.

Nell'interesse del GAL *omissis*, in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante dott. *omissis*, l'Avv. *omissis* ha richiesto l'archiviazione del fascicolo per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, per mancanza del requisito in provenienza, poiché il Comune di *omissis* non può essere ritenuto l'Ente che conferisce l'incarico di Presidente del C.d.A. del GAL *omissis*, poiché detiene una quota minoritaria del 6% del capitale.

Secondariamente per mancanza del requisito della *governance* del GAL *omissis*, detenendo i soci privati la maggioranza del capitale.

Infine, si sostiene l'archiviazione per mancanza in capo al Presidente di deleghe gestionali dirette, così come richiederebbe il testo dell'art. 1, co.2 lett. l), d.lgs. 39/2013.

Diritto

Sul difetto di legittimazione passiva asserito da omissis.

Omissis ha contestato l'avvio del procedimento di vigilanza da parte di questa Autorità eccependo, tra gli altri motivi, il difetto di legittimazione passiva, poiché lo stesso non riveste più la carica di Sindaco del Comune di *omissis* dal *omissis* 2017, né la carica di Presidente del GAL *omissis* dal *omissis* 2019.

Essendo cessati entrambi gli incarichi ritiene, infatti, che non possa essere destinatario di alcuna sanzione prevista dal d.lgs. 39/2013, in quanto:

- il conferimento dell'incarico ormai cessato non potrebbe essere dichiarato nullo;
- non potrebbe essere dichiarato decaduto dal medesimo;
- l'incarico risulta conferito a titolo gratuito e, di conseguenza, non sarebbe tenuto alla restituzione di nessuno compenso.

Omissis richiama a tal fine una delibera di questa Autorità (n.330 del 23/03/2016) nella quale si è disposta l'archiviazione della segnalazione per impossibilità dell'irrogazione della sanzione all'organo conferente prevista dall'art. 18 d.lgs. 39/2013.

Occorre, tuttavia, rilevare che il precedente cui si fa riferimento attiene a una situazione diversa rispetto a quella in esame. Infatti, in quel caso si è disposta l'archiviazione perché, a seguito di commissariamento dell'ente comunale, il RPCT non avrebbe potuto procedere alla contestazione di cui all'art. 18 d.lgs. 39/2013.

Invero, l'Autorità già in quella occasione, ribadendo quanto stabilito nella delibera n. 833/2016, ha sostenuto che "trattandosi di una situazione di inconferibilità e non di incompatibilità, le dimissioni



Autorità Nazionale Anticorruzione

dell'interessato non consentirebbero di sanare retroattivamente la violazione posta in essere nel periodo in cui la stessa ha avuto luogo, né di esimere il responsabile della prevenzione della corruzione dall'obbligo di contestazione della rilevata situazione di inconferibilità al soggetto a cui è stato conferito l'incarico ed a tutti i componenti dell'organo conferente”.

Nel caso di specie, non si può escludere in radice, per la cessazione dell'incarico contestato, la possibile applicazione della sanzione prevista dall'art. 17 d.lgs. 39/2013, il quale prevede, quale effetto dell'accertamento della sussistenza di una causa di inconferibilità dell'incarico, la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto.

La nullità del contratto produce effetti prevalentemente nei confronti del soggetto incaricato; diversamente la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico dispiega effetti anche sulla validità ed efficacia degli atti adottati dall'organo.

Si ritiene pertanto pienamente sussistente la legittimazione passiva in capo a *omissis*

Sussistenza dell'ipotesi di inconferibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) d.lgs. 39/2013.

L'Anac ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013 e, in generale, sulla corretta applicazione della suddetta normativa. In particolare l'art. 16, comma 1 del d.lgs. 39/2013 individua nell'Anac l'Autorità competente a vigilare “*sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni di cui al presente decreto, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi*”.

Occorre, dunque, esaminare l'applicabilità al caso di specie della disciplina di cui al d.lgs. n. 39/2013. La situazione che rileva ai fini di un'eventuale inconferibilità è quella che si è venuta a determinare dal *omissis* 2016, data in cui *omissis*, già Sindaco del Comune di *omissis*, è stato nominato Presidente del C.d.A. del GAL *omissis*.

Nel caso di specie viene in rilievo l'ipotesi di cui all'art. 7, co. 2, lett. d) D.lgs. 39/2013 ai sensi del quale “*A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, (...) non possono essere conferiti:*

d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.

Pertanto, è necessario verificare la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti dalla disposizione con particolare riguardo a:

- 1) sussistenza del requisito in provenienza quale componente “della giunta o del consiglio di una provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico”;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- 2) natura giuridica del Gal *omissis* quale “ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”;
 - 3) natura giuridica dell’incarico di Presidente del Gal *omissis* quale “incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico”.
- 1) *Sussistenza del requisito in provenienza quale componente “della giunta o del consiglio di una provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico”.*

La fattispecie sottoposta all’attenzione attiene alla valutazione della possibile sussistenza di un’ipotesi di inconferibilità in capo a colui che fino a *omissis* 2017 sia stato sindaco del comune di *omissis* e che, in data *omissis* 2016, abbia assunto l’incarico di Presidente del GAL *omissis*.

Questa Autorità ritiene soddisfatto il requisito in provenienza richiesto dall’art. 7 co. 2 d.lgs. 39/2013, avendo il soggetto del quale si discorre rivestito la carica di sindaco del comune di *omissis* (componente “*della giunta o del consiglio di una provincia, del comune o della forma associativa tra comuni*”).

A tal proposito, questa Autorità ha sostenuto con l’orientamento n. 100 del 21 ottobre 2014 che “Sussiste l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, anche quando l’incarico di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15 mila abitanti o di una forma associativa tra comuni aventi la medesima popolazione, sia stato conferito non dall’amministrazione locale ma da un organo sociale del medesimo Ente di diritto privato in controllo pubblico. Ciò in quanto opera un divieto generale legato alla provenienza da cariche politiche che mira a prevenire conflitti di interesse tra le posizioni del vigilante/controllore che poi diventa gestore”.

Infatti, secondo lo statuto il consiglio di amministrazione del GAL *omissis* viene eletto dall’Assemblea dei soci, di cui fa parte anche il Comune di *omissis*.

Alla luce delle suindicate considerazioni, l’ipotesi sottoposta all’esame di questa Autorità appare sussumibile nella I parte del co. 2 dell’art. 7 d.lgs. 39/2013, poiché, come di recente chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lecce n. 01160/2018 confermata dal Consiglio di Stato n. 299/2019), tale norma “*ha a fondamento la parziale coincidenza e sovrapposibilità del dato populativo e del dato territoriale dell’ente presso il quale il ricorrente ha rivestito incarico politico- amministrativo rispetto a quelli di riferimento e di operatività dell’ente di diritto privato a controllo pubblico al quale si riferisce l’incarico di amministratore unico, con conseguente applicabilità del più lungo “periodo di raffreddamento biennale”. (...) La ratio della norma è quella di evitare che gli incarichi siano attribuiti in occasione di un mandato politico, piuttosto che su criteri di merito e di professionalità.*”

L’interpretazione della norma in esame, infatti, deve tenere conto della relazione tra l’ente al quale si riferisce la nomina (ente che può essere formalmente pubblico o privato) e quello (necessariamente pubblico) nel quale l’eletto ha rivestito la carica politica.



Autorità Nazionale Anticorruzione

A nulla rileva la circostanza – dedotta tanto da *omissis* quanto dal GAL *omissis* – che il Comune di *omissis* detenga la quota minoritaria del 6% del capitale sociale. Ai fini della sussistenza del requisito in provenienza, infatti, è sufficiente che l'ente comunale abbia partecipato all'elezione per la nomina del Presidente del GAL.

Come ha sottolineato il Consiglio di Stato nella sentenza sopra menzionata, la circostanza che il Comune (in questo caso di *omissis*) sia socio dell'Ente attribuisce al predetto Comune una posizione differenziata rispetto ad ogni altro comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti che si trovi nel territorio regionale (ipotesi di cui alla seconda parte del comma 2).

- 2) *Natura giuridica del Gal omissis quale "ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione"*.

Quanto al Gal *omissis* – società consortile a responsabilità limitata, presso cui *omissis* ha ricoperto l'incarico di Presidente del C.d.A., si rileva che la società in questione rientra nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, alla luce di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 secondo il quale devono intendersi per tali: *"le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi"*.

La disposizione in esame contempla due requisiti concorrenti, uno relativo al tipo di funzione esercitata e l'altro relativo al sistema di *governance*.

Per quanto riguarda il requisito funzionale, i Gruppi di Azione Locale in generale e pertanto, nello specifico, anche il GAL *omissis*, nonostante la costituzione nella forma giuridica di diritto privato, perseguono una finalità di pubblico interesse consistente in un'attività di supporto allo sviluppo locale e rurale del territorio di riferimento e delle sue imprese, di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, di potenziamento dell'ambiente economico, di innovazione e qualificazione del sistema produttivo locale, elaborando a tale scopo il piano di azione locale.

Si legge infatti nello Statuto del GAL *omissis*, con riferimento all'oggetto sociale, che una delle attività della società consortile consiste nell' *"elaborazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) come definito nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione omissis"*. In particolare, la società svolge il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP) del PSR *omissis* 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea.

Si fa presente che le competenze dei GAL comprendono la gestione di contributi finanziari erogati dall'Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, con funzioni di programmazione nei confronti dei potenziali attori dello sviluppo (associazioni di categoria, imprese, enti locali). Il GAL è incaricato, quindi, di gestire sovvenzioni pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento.

Tali attività costituiscono esercizio di funzioni oggettivamente pubblicistiche (cfr. TAR Sardegna, sez. I,



Autorità Nazionale Anticorruzione

18 giugno 2015, n. 880).

La sussistenza del requisito funzionale è confermata dal GAL stesso, laddove nelle memorie trasmesse a questa Autorità, ha sostenuto che non vi siano dubbi sul fatto che il GAL persegua un'attività di pubblico interesse.

Pertanto risulta priva di pregio la censura formulata da *omissis* il quale ha ritenuto che l'attività svolta dal GAL *omissis* non abbia ad oggetto la produzione di beni e servizi in favore della P.A., ma in favore delle imprese e dei soggetti privati del territorio. Tale considerazione non esclude che il servizio, pur rivolto a soggetti privati, non abbia carattere oggettivamente pubblicistico.

Risulta pertanto inconferente la circostanza che il GAL *omissis* sia stato per la prima volta beneficiario delle risorse pubbliche regionali (fondi FEASR e FEAMP) con la graduatoria pubblicata in data *omissis* 2017, data in cui *omissis* non ricopriva più l'incarico di Sindaco del Comune di *omissis*.

Per quanto attiene l'ulteriore requisito di *governance*, il caso in esame è riconducibile nella seconda parte dell'art. 1 co. 2 lett. c) la quale dispone che sono enti di diritto privato in controllo pubblico “*gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi*”.

Si tratta di una società a composizione mista in cui le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici (Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di *omissis*; Comune di *omissis*, Comune di *omissis* e Comune di *omissis*; *omissis*; *omissis*) detengono una partecipazione complessiva al capitale sociale pari a circa il 35% ai quali è riconosciuto da statuto il potere di nominare e revocare gli amministratori. Recita infatti l'art. 16 St. “I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno designati dall'Assemblea dei Soci secondo le seguenti modalità: a) membri statutariamente designati da Comuni tra >15% e <25% del numero totale dei componenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni in tema di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. n. 39/2013”.

Al fine di qualificare, secondo le definizioni del d.lgs. n. 39/2013, un ente come di diritto privato in controllo pubblico non è necessario che sia soddisfatto il requisito del controllo maggioritario come richiesto dall'art. 2359 c.c., poiché l'art. 1 co. 2 lett. c) pone come requisito alternativo il potere di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. Requisito che non è posto in dubbio neppure da *omissis* laddove, in sede di memorie, specifica che “tre dei tredici componenti del CDA erano espressione degli Enti territoriali comunali soci del Gal *omissis*”.

Risulta, quindi, soddisfatto il requisito relativo alla natura giuridica di ente di diritto privato in controllo pubblico.

3) Natura giuridica dell'incarico di Presidente del CdA del GAL ommissis.

Riguardo l'incarico di Presidente del C.d.A. che *omissis* ha ricoperto all'interno del GAL *omissis*, si deve tenere conto della definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale si intendono per “*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico*», *gli incarichi di*



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

L'elemento caratterizzante richiesto dalla suddetta definizione è l'esercizio di poteri gestori affidati a colui che ricopre le cariche di Presidente.

Per quanto concerne le attribuzioni statutariamente attribuite al Presidente le stesse rientrano nell'ambito di quei poteri di rappresentanza della società, ordinariamente attribuiti al Presidente, che non comportano l'attribuzione di deleghe gestionali dirette (“Il presidente del consiglio di amministrazione verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente”).

Per quanto attiene, invece, i poteri affidati al C.d.A., l'art. 18 dello Statuto stabilisce che “L'organo amministrativo (...) compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale di natura ordinaria e straordinaria fatta eccezione delle decisioni riservate ai soci dalla legge e dal presente statuto.”

Sul tema, la giurisprudenza amministrativa (cfr. sentenza del Consiglio di Stato, sezione V, n.126 dell'11.01.2018 e più recentemente n. 2325/2019) ha affermato che laddove al Consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori “per il solo fatto che è membro, al presidente sono assegnate funzioni di gestione”, principio che è stato recentemente confermato anche dal Tar Lazio, Roma nella sentenza n. 4780/2019. Tale principio è, inoltre, stato fatto proprio da questa Autorità con delibera n. 373 dell'08.05.2019 (pubblicata sul sito istituzionale) nella quale si afferma che “Nell'ambito degli enti pubblici ed enti privati in controllo pubblico, l'incarico di Presidente è suscettibile nella definizione di «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», di cui all' art. 1, co. 2 lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 allorché lo stesso sia dotato di deleghe gestionali dirette. In merito, anche se lo statuto non preveda espressamente il conferimento di deleghe gestionali in capo al Presidente, laddove al consiglio di amministrazione siano conferiti poteri gestori, anche il Presidente, per il solo fatto di essere membro di tale consesso, risulta parimenti investito di tali poteri. (cfr. C.S., sezione V, n.126 dell'11.01.2018)”.

A nulla rileva la nomina di un Amministratore Delegato o di un direttore, potendo i poteri gestori essere condivisi anche dal C.d.A.

In tal senso, nella delibera di questa Autorità n. 373 sopra citata, si è ritenuto che “Per escludere che il Presidente sia titolare di deleghe gestionali dirette, non è sufficiente che i poteri gestori siano attribuiti al direttore generale o a figure assimilate mediante delega o procura, essendo tali atti, per loro natura, temporanei, revocabili e attribuiti intuitu personae; solo un'apposita previsione statutaria sui poteri del direttore generale o figure assimilate determina un assetto di governo societario stabile e continuativo.”

L'art. 19 dello Statuto dispone che “Il consiglio di amministrazione potrà delegare alcuni dei propri poteri ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione che assumerà la carica di amministratore delegato, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Il consiglio può sempre impartire direttive all'Amministratore delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega”.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Pertanto, la presenza di un Amministratore delegato non esclude, da statuto, che il C.d.A. mantenga la titolarità dei poteri gestori.

Peraltro, con atto di segnalazione n. 4 del 10 giugno 2015 recante “Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi” e successivo atto di segnalazione n. 1 del 18 gennaio 2017, questa Autorità aveva già chiesto di “eliminare, per la figura del Presidente, il riferimento alle deleghe gestionali dirette fonte fin qui di equivoci e interpretazioni contrastanti (...) deve rilevarsi che la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. l), non è conforme alla legge delega, tenuto conto che tra i criteri direttivi previsti dalla l. 190/2012, vi è quello di ricondurre nell’ambito di applicazione della disciplina gli incarichi di “amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico senza ulteriori specificazioni”.

Pertanto, giusti i più recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa nonché dell’Autorità, sussiste l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7, co. 2 lett.d) d.lgs. 39/2013.

Tuttavia, occorre rilevare che *omissis* è stato nominato Presidente del GAL *omissis* il *omissis* 2016, quindi in data antecedente rispetto all’orientamento ermeneutico fornito dal Consiglio di Stato n. 126/2018.

Al momento del conferimento dell’incarico quale Presidente del C.d.A. del GAL *omissis* l’Autorità seguiva un diverso orientamento in ordine ai soggetti destinatari della normativa.

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali e dell’Autorità, la sussistenza di un’ipotesi di inconferibilità ai sensi dell’art. 7, co. 2 d.lgs. 39/2013 nei confronti del Presidente del GAL *omissis* a colui che nei due anni precedenti l’assunzione dell’incarico sia stato Sindaco del Comune di *omissis*;
- l’esclusione del profilo soggettivo della colpa in capo all’organo conferente previsto dall’art. 18 d.lgs. 39/2013, rendendosi superfluo il relativo procedimento sanzionatorio, poiché nel periodo di conferimento dell’incarico l’Autorità seguiva un diverso orientamento ermeneutico;
- di non doversi ulteriormente procedere nel caso di specie.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17/12/2019.

Il Segretario, *Rosetta Greco*